



Progetto:

Upgrading del Progetto "Green Refinery" presso la Raffineria di Venezia

(Progetto Green Refinery STEP 2)

Elaborato:

Riscontro alle prescrizioni contenute all'interno del Decreto VIA/AIA (prot. 0000217 del 07.08.2017)

PRESCRIZIONE A.4



INDICE

Sezione

INTRODUZIONE	1
1. RISPOSTE ALLE PRESCRIZIONI "ANTE OPERAM"	2
1.1. Prescrizione A.4.....	2

ALLEGATI

Allegato 1 – Decreto VIA/AIA MATTM n° 0000217 del 07 agosto 2017

Allegato 2 – Planimetria impianti

Allegato 3 – Piano di cantierizzazione impianto POT

INTRODUZIONE

In data 07 agosto 2017, il MATTM ha emesso il Decreto Ministeriale (N° Registrazione 0000217) che decreta, dandone approvazione, la compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del progetto "Upgrading del Progetto Green Refinery (Green Refinery Step 2) presso la Raffineria di Venezia", presentato da Eni nel marzo 2014.

Con il presente documento Eni – Raffineria di Venezia (Eni nel seguito) intende fornire riscontro alla prescrizione ANTE OPERAM A.4 contenuta all'interno del Decreto (**Allegato 1**) in quanto orientate prevalentemente alla fase di cantiere.

I criteri generali esposti nel presente documento saranno applicati a tutte le opere previste all'interno del progetto Green Refinery Step 2 autorizzate con Decreto MATTM n° 0000217 nello specifico:

- Pretrattamento della carica (di seguito **POT**) nell'area ex-DP1;
- Steam Reformer (di seguito **SR**) nell'area ex-DP2;
- Green Jet Fuel (di seguito **JF**) nell'area Splitter Virgin Nafta.

Si riporta in **Allegato 2** la planimetria degli impianti.

1. RISPOSTE ALLE PRESCRIZIONI "ANTE OPERAM"

1.1. Prescrizione A.4

Macrofase: Ante Operam

Fase: Fase precedente la cantierizzazione

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

"Il proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro le misure di mitigazione da applicare che:

- in corrispondenza delle fasi di scavo e movimentazione terre siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:

- a) Una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;*
- b) Una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;*
- c) Il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali pulverulenti con teli protettivi.*

Siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a prevenire l'interferenza con qualsiasi attività di bonifica o pianificata sui suoli di falda.

Termine avvio verifica di ottemperanza: prima dell'inizio della fase di cantiere;

Ente Vigilante: MATTM

Enti coinvolti: Regione Veneto, Comune di Venezia, ARPAV;

Avvertenza: la verifica di ottemperanza della prescrizione di cui sopra dovrà essere effettuata dalle strutture competenti indicate dalla regione interessata che trasmetterà gli esiti della verifica medesima al MATTM per le eventuali azioni di propria competenza;"

ooooooooOooooo

Gli accorgimenti tecnici da attuare durante le fasi di scavo e movimentazione terre per i vari cantieri saranno i seguenti:

- posa di una recinzione di cantiere sul perimetro;
- evitare che vi siano cumuli di terreno stoccati in cantiere;
- utilizzo di cassoni scarrabili per trasporto del materiale di scavo dotati di teli protettivi durante lo stoccaggio ed il trasporto a discarica autorizzata;
- posizionamento rete di irrigatori mobili per costante bagnatura e per abbattimento delle polveri durante tutte le fasi movimentazione del terreno e dell'area di cantiere;
- lavaggio ruote automezzi all'uscita del cantiere.

Per lo schema tipico si rimanda all'**allegato 3** elaborato sulla planimetria dell'impianto POT.

Per quanto concerne eventuali interferenze con attività di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli si evidenzia che tutte le opere previste da:

1. i decreti del 08 Luglio 2014 Prot. N. 5172/TRI/BI/D e Prot. N. 5173/TRI/BI/D che hanno approvato rispettivamente per i progetti di "Messa in Sicurezza Operativa dei suoli della Raffineria" (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), e di "Messa in Sicurezza Operativa dei suoli dell'Isola dei Petroli" (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
2. decreto del 01 Aprile 2014 Prot. N. 4960/TRI/BI/D che ha approvato il progetto di bonifica della falda contenuto nel documento "Revisione al Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda (di cui al Decreto Direttoriale n. 3287 del 26.01.07)" dell'ottobre 2010;

sono state completate dalla Raffineria come comunicato dalla stessa agli enti esterni.



ALLEGATI



Allegato 1 – Decreto VIA/AIA MATTM n° 0000217 del 07 agosto 2017



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTI gli articoli 26 e 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 7, comma 5, che così dispone: "*In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di ALA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 10, comma 1, che così dispone: "*Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto [...]*";



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 8, comma 2, che così dispone: *“Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis.”*;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che prevede la competenza di VIA statale per le *“Raffinerie di petrolio greggio [...]”* e per gli *“Impianti chimici integrati [...]”* di cui, rispettivamente, ai punti 1) e 6) dell'allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che prevede la procedura di AIA in sede statale per le *“Raffinerie di petrolio greggio [...]”* e per gli *“Impianti chimici [...]”* di cui, rispettivamente, ai punti 1) e 4) dell'allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377”* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima Commissione;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. DVA-DEC-2010-0000898 del 20 novembre 2010 per l'esercizio della raffineria della società Eni S.p.A. sita nel comune di Venezia;

VISTA la determinazione direttoriale prot. DVA-2013-17661 del 29 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto "*Avvio della produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Venezia*" (Progetto Green Refinery) presentato dalla società Eni S.p.A.;

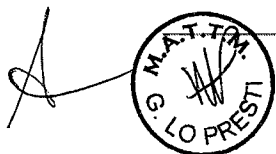
VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società Eni S.p.A. (nel seguito indicata come il Proponente) in data 16 aprile 2014 concernente il progetto "Upgrading del Progetto "*Green Refinery*" presso la Raffineria di Venezia" (Progetto *Green Refinery* step 2) da realizzarsi nel comune di Venezia e acquisita al prot. DVA-2014-11173 del 16 aprile 2014;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla richiesta di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale ed al deposito dello Studio di Impatto Ambientale è avvenuta in data 16 aprile 2014 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Gazzettino - ed. Venezia";

CONSIDERATO che tale tipologia di impianto è soggetta alla procedura di sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, disciplinata dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, e che detta norma prevede che nell'ambito della procedura di VIA si svolga una consultazione del pubblico anche sull'argomento specifico della sicurezza;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito del rapporto preliminare di sicurezza per l'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità, ad integrazione della documentazione presentata con la citata istanza del 16 aprile 2014 e per la pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, è avvenuta in data 19 febbraio 2016 sui quotidiani "La Repubblica", "Il Gazzettino - ed. Venezia";

PRESO ATTO inoltre che la documentazione progettuale predisposta dal Proponente per le due procedure è stata altresì pubblicata sul sito web dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;



VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

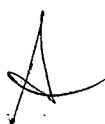
PRESO ATTO dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportati alle pagine 4 e 5 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2137 del 2 agosto 2016, considerati dalla medesima Commissione nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

VISTA la nota prot. 2324767 del 19 maggio 2016, acquisita al prot. 13578/DVA del 19 maggio 2016, con la quale la Commissione europea, nel riscontrare uno specifico quesito avanzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla tipologia di impianto nella quale classificare, ai fini autorizzativi, le "Green Refinery", e quali BAT conclusion applicare al ciclo green, ha chiarito che la nuova installazione per la produzione di biocarburanti si connota come una industria chimica;

PRESO ATTO dell'elenco delle autorizzazioni ambientali trasmesso dal Proponente congiuntamente all'istanza di VIA/AIA, riportato a pagina 57 del parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2137 del 2 agosto 2016, sulla base del quale la Commissione non ha ritenuto di chiedere alcun supplemento di attività istruttoria al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- il progetto, conformemente a quanto rappresentato dalla Commissione europea con la citata nota del 19 maggio 2016, rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla parte seconda decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., al punto 6 *"Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro..."* e nell'Allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo al punto 4 *"Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi..."*;
- il progetto prevede l'incremento della produzione di biocarburanti massimizzando la capacità di trattamento dell'unità di ECOFININGTM,



che passerà dalle attuali 400.000 t/a alle 560.000 t/a previste. Il progetto di *upgrade* prevede inoltre:

- la realizzazione di una nuova sezione d'impianto allo scopo di frazionare la corrente di *green diesel* prodotta per produrre *green jet fuel*;
 - la realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento della carica al fine di processare, oltre agli oli vegetali (quali l'olio di palma), anche altre biomasse oleose quali i grassi animali derivanti dagli scarti dell'industria alimentare e gli oli esausti di frittura;
 - la realizzazione di un nuovo impianto di *steam reforming* in grado di produrre fino a 35.000 Nm³/h di idrogeno da utilizzare per l'impianto ECOFININGTM;
- relativamente al ciclo produttivo tradizionale, che rimane uguale a quello autorizzato, il progetto prevede la dismissione definitiva dell'unità di Distillazione Primaria DP2;
 - l'assetto dello stabilimento, a seguito della realizzazione dei nuovi impianti, sarà rappresentato dai seguenti due cicli produttivi alternativi:
 - ciclo produttivo tradizionale - produzione di carburanti mediante raffinazione di petrolio greggio;
 - nuovo ciclo produttivo alternativo "green" - produzione di bio-carburanti innovativi e di elevata qualità da biomasse oleose;
 - il progetto è localizzato nel Comune di Venezia, Regione Veneto;

CONSIDERATO che, relativamente alle aree della rete Natura 2000, i siti ubicati entro una distanza di 5 km dai confini delle aree oggetto di intervento sono:

- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" che dista circa 0,3 km dal confine del sito;
- SIC IT3250030 "Laguna medio - inferiore di Venezia" che dista circa 3,4 km dal confine del sito, nel punto più prossimo;
- SIC IT3250031 "Laguna Superiore di Venezia" che dista circa 1,3 km dal confine del sito, nel punto più prossimo;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato lo Studio di incidenza ambientale sulle aree della Rete Natura 2000 poste ad una distanza inferiore ai 5 km dall'area in esame;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che "*che relativamente al progetto in esame si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 analizzati*";



PRESO ATTO che in data 13 luglio 2016 si è svolta la Conferenza dei servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dall'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTE la nota prot. CIPPC-924/2016 del 31 maggio 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo e la nota prot. 34273 del 7 giugno 2016 con la quale ISPRA ha trasmesso il relativo piano di monitoraggio e controllo, approvati nella seduta della Conferenza dei servizi del 13 luglio 2016;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2137 del 2 agosto 2016, assunto al prot. 20535/DVA del 4 agosto 2016, costituito da n. 188 pagine;

PRESO ATTO che dal detto parere n. 2137 del 2 agosto 2016 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha considerato il citato parere istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC ed il relativo piano di monitoraggio e controllo;

CONSIDERATO che, con nota prot. 22204/DVA del 08.09.2016 la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di fornire un parere in relazione al dissenso, espresso dal Ministero della salute nella citata Conferenza dei servizi, in quanto *“non è stata effettuata alcuna valutazione di impatto sulla salute delle persone, siano essi lavoratori nell'impianto o abitanti delle zone limitrofe all'impianto stesso”*.

ACQUISITO il Parere integrativo n. 2286 del 20.01.2017, assunto al prot. 1787/DVA del 27 gennaio 2017, costituito da n. 7 pagine, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha confermato il parere n.2137 del 02.08.2016 ribadendo che *“Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, [...] il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, [...] al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive”*;

CONSIDERATO che il Ministero della salute non ha risposto alla nota prot. 2444/DVA del 03.02.2017, con la quale si chiedeva di poter riconsiderare il dissenso precedentemente manifestato, alla luce del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2286 del 20 gennaio 2017;



VISTO l'art. 14 quater, comma 3 della L. 241/90, che consente, qualora siano stati espressi dissensi qualificati, di sospendere la determinazione e di rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di individuare una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

TENUTO CONTO che, in ragione del dissenso del Ministero della Salute, espresso con nota prot. 20063 del 11.07.2016, la questione è stata rimandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della richiamata Legge 241/90;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017, acquisita con prot. n. 12698/DVA del 30 maggio 2017, costituita da n. 2 pagine, avente ad oggetto il superamento del citato dissenso, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Ministero della salute ed accolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

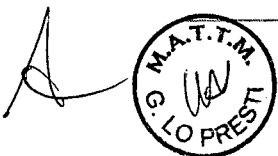
ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 5195 del 4 marzo 2015, assunto al prot. DVA-2015-6058 del 4 marzo 2015, e costituito da n. 5 pagine;

ACQUISITO il parere positivo della Regione Veneto espresso con D.G.R. n. 2251 del 27 novembre 2014, assunto al prot. DVA-2014-40915 del 12 dicembre 2014, e costituito da n. 33 pagine;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *“le prescrizioni contenute nel citato parere regionale sono da considerarsi complementari e non in contrasto con le prescrizioni impartite con il presente parere dalla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA – VAS e, ove non riprese o modificate, interamente confermate dal presente parere di compatibilità ambientale”*;

CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2137 del 2 agosto 2016, comprensivo del parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA-IPPC (prot. CIPPC-924/2016 del 31 maggio 2016) e del relativo piano di monitoraggio e controllo (prot. 34273 del 7 giugno 2016);
2. parere della Commissione tecnica VIA/VAS n. 2286 del 20 gennaio 2017;



3. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 5195 del 4 marzo 2015;
4. parere della Regione Veneto espresso con D.G.R. n. 2251 del 27 novembre 2014;
5. delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017;

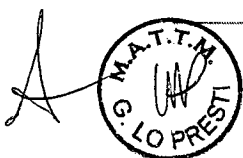
CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

VALUTATA l'univocità dei contenuti e delle conclusioni istruttorie contenuti nel parere istruttorio conclusivo, nel relativo piano di monitoraggio e controllo e nel parere congiunto VIA-AIA positivo con prescrizioni n. 2137 del 2 agosto 2016;

RITENUTO di dover provvedere alla omogeneizzazione e alla standardizzazione dei quadri prescrittivi contenuti nei pareri e nella delibera allegati al presente Provvedimento, anche ai sensi del D.M. n. 308/2015 recante gli *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistano tutte le condizioni per provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale;



DECRETA

La compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale del progetto di *"Upgrading del Progetto "Green Refinery" presso la Raffineria di Venezia"* presentato dalla società Eni S.p.A., con sede legale in Roma, piazza Enrico Mattei 1, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicate nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo relativo a VIA, AIA, Ministero della salute, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regione Veneto (23 pagine)
- Allegato 2: Piano di monitoraggio e controllo relativo all'AIA (54 pagine)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alla Regione Veneto, all'ISPRA, all'ARPA Veneto.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA-IPPC, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Veneto, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su



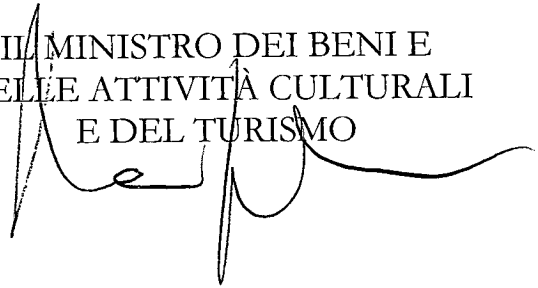
richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO



ALLEGATO 1

1.1 - QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Sezione A) Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

- A.1 In fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà fornire dettagli circa la realizzazione delle fondazioni e, in particolare, confermare la sussistenza delle pre-condizioni necessarie all'applicabilità della tecnologia individuata, ovvero i pali ad elica continua, per l'utilizzo dei quali deve essere verificata l'assenza di elevati gradienti idraulici e garantita l'adozione di ogni accorgimento necessario ad impedire eventuali fenomeni di contaminazione trasversale (*cross contamination*) tra le falde. In caso tali condizioni non fossero verificate, il Proponente dovrà individuare un'altra tecnica costruttiva tra quelle del quadro sinottico riportato nel protocollo attuativo dell'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia - Porto Marghera ed aree limitrofe del 16/04/12 – Art. 5, comma 5, “Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda” – Standardizzazione delle tecniche di posa in opera di fondazioni profonde.
- A.2 Il nuovo processo produttivo proposto, ed in particolare il processo di pretrattamento necessario al fine di ridurre il contenuto di contaminanti presenti nei prodotti da raffinare, incide sul complessivo quantitativo di rifiuti prodotti dall'impianto, pertanto, in fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà approfondire le modalità migliori per ridurre i rifiuti di processo ed in particolare le terre esauste derivanti dal filtraggio dei materiali prevedendo, se impiantisticamente possibile, soluzioni che siano in grado di rigenerare in loco tali terre, evitando pertanto la loro movimentazione. Se il riutilizzo o la rigenerazione in loco non fosse possibile, per questi materiali (terre da utilizzare e terre esauste) si chiede la valutazione di modalità di approvvigionamento e di allontanamento dalla raffineria che minimizzino o escludano, se possibile, l'uso della viabilità, preferendo se possibile l'uso del sistema ferroviario, indicando altresì gli impianti di trattamento individuati per il conferimento dei rifiuti.
- A.3 Con riferimento al conferimento in discarica delle terre e rocce da scavo, in fase di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà presentare il risultato della caratterizzazione delle aree che saranno oggetto di scavo e indicare i siti di smaltimento finale individuati per il conferimento, nonché le modalità di trasporto verso tali siti.



A.4 Il Proponente dovrà presentare un piano di cantierizzazione che preveda, tra l'altro, le misure di mitigazione da applicare in tale fase e, in particolare che:

- a) in corrispondenza delle fasi di scavo e movimentazione terre, siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine, il Proponente dovrà inserire all'interno dei capitolati di appalto apposite specifiche atte a garantire:
- una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle piste di cantiere e delle strade utilizzate, pavimentate e non;
 - una costante bagnatura (con rete di irrigatori mobili e/o con autocisterna) delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere;
 - il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere, mediante idonei dispositivi e la chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti con teli protettivi.
- b) Siano previsti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a prevenire l'interferenza con qualsiasi attività di bonifica in corso o pianificata su suoli o falda.

A.5 Dovrà essere definito dal Proponente un Piano di Monitoraggio Ambientale relativo, in particolare, alla fase di cantierizzazione redatto in continuità con il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento.

Tale piano dovrà, tra l'altro, indicare le campagne di monitoraggio durante le fasi di cantiere, in particolar modo per il clima acustico e l'atmosfera. Tali campagne dovranno tenere conto del cronoprogramma delle attività che il Proponente dovrà presentare alla Regione Veneto, al Comune di Venezia e all'ARPAV prima dell'inizio dei lavori.

A.6 Entro 6 mesi dalla realizzazione delle opere in progetto, il Proponente dovrà installare e avviare al camino E3N un Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) per il monitoraggio dei parametri SO₂, NO_x, CO, PTS, Ossigeno, Vapore acqueo, Temperatura e Portata.

A.7 Entro 24 mesi dall'avvio del funzionamento della Raffineria in ciclo "green", il Proponente dovrà presentare al MATTM i risultati del monitoraggio ai camini, con particolare riferimento ai camini funzionanti nel ciclo "green", individuando tutte le misure operative, gestionali e le tecniche che possano ridurre i valori di concentrazione degli inquinanti emessi, con particolare riferimento agli ossidi di azoto, per permettere al MATTM di effettuare le opportune considerazioni e valutazioni.

A.8 In assetto "green", l'impianto potrà funzionare alla massima capacità produttiva, utilizzando, al massimo 600.000 t/anno di biomasse oleose con gli impianti operanti con il ciclo "green", di cui massimo 60.000 t/anno di sego animale di categoria 1 (grassi animali) e oli esausti di frittura, escludendo l'impiego di rifiuti.



Al fine di verificare le tipologie di materiali impiegati, il Proponente dovrà inviare con cadenza annuale il Rapporto riassuntivo di cui al paragrafo 1.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento.

Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Parte archeologica

- B.1 Il Proponente dovrà provvedere alla realizzazione di n. 3 carotaggi eseguiti da geoarcheologi professionisti e consentire le analisi del materiale estratto, al fine di delineare il quadro delle stratigrafie antropiche locali eventualmente residue; qualora fossero disponibili e leggibili, potranno essere usati allo stesso scopo carotaggi recenti già in possesso del Proponente. L'esito dello studio dovrà essere inoltrato alla competente Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.
- B.2 L'eventuale rinvenimento di strutture o reperti archeologici dovrà essere denunciato alla medesima Soprintendenza, in ottemperanza dell'art. 90 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".
- B.3 Dovrà essere comunicata con congruo anticipo (almeno 10 giorni lavorativi) la data di inizio dei lavori e dovrà essere trasmesso il crono-programma degli stessi in modo da consentire le opportune adempienze e sopralluoghi di cantiere da parte della stessa competente Soprintendenza.

Parte culturale e paesaggistica

- B.4 Osservato che l'intervento in esame prevede opere da eseguirsi nella Raffineria collocata nel Polo Industriale di Venezia - Porto Marghera per le quali non sono ravvisate particolari criticità, in quanto le stesse ribadiscono in sostanza sedimi già esistenti e non costituiscono motivo di incompatibilità, al fine del migliore inserimento delle nuove strutture rispetto al contesto lagunare esistente ed ai territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, si prescrive che in sede di progetto esecutivo, da presentarsi per la verifica di ottemperanza alla competente Soprintendenza ed alla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dovrà essere approfondito lo studio di dettaglio e la qualità architettonica dei manufatti da realizzare e dei materiali da utilizzare, con la eventuale previsione di opere di mitigazione e compensazione; ciò, in coerenza con quanto evidenziato dalla stessa Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna nella nota prot. n. 6477 del 23 maggio 2014 circa l'esigenza di preservare l'integrità dei valori del sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", cui l'area in esame risulta localizzata in posizione prossima. Tale area, che *"potrebbe verosimilmente essere ricompresa nella Buffer zone"* in corso di

individuazione nell'ambito del Piano di Gestione potrà, quindi, risultare assoggettabile sia alle future norme paesaggistiche specifiche derivanti dal PPRA dell'Arco Costiero Adriatico dal Po al Piave, di prossima adozione all'interno del nuovo PTRC, che ad ulteriori raccomandazioni più direttamente connesse con le esigenze del sito Unesco stesso.

- B.5 Restano, infine, fatti salvi possibili ulteriori adempimenti e verifiche a carico del Proponente, eventualmente ritenuti necessari dagli Uffici territoriali competenti e richiesti dalla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel corso della realizzazione delle opere, volti a soddisfare pienamente l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio".

Sezione C) Prescrizioni della Commissione istruttoria ALA-IPPC

1.1 Sistema di gestione

- C.1 Si raccomanda al Gestore di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 anche a seguito delle modifiche in progetto. Qualora la certificazione dovesse decadere, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità competente.

1.2 Capacità produttiva

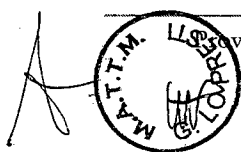
- C.2 Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di modifica di AIA, che risulta essere pari a:

- 600.000 t/anno di biomasse oleose con gli impianti operanti con il ciclo "green", di cui massimo 60.000 t/anno di grassi animali e oli esausti di frittura;
- 4.550.000 t/anno di greggio lavorato con impianti operanti con il ciclo tradizionale.

Ogni modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla regolamentazione e/o legislazione vigente.

1.3 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti:



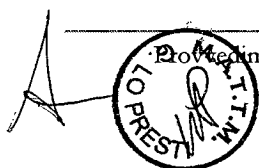
- C.3 tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato;
- C.4 devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque fluviali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- C.5 deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.);
per i medesimi serbatoi deve anche essere garantita l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell'ambiente (bacini di contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata).

1.4 Aria

- C.6 I camini le cui emissioni inquinanti sono da intendersi autorizzate e che rientrano nel calcolo di bolla sono:
- E03N – Steam reformer e impianto di pretrattamento carica ECOFINING™ e Caldaia H610 Hot Oil,
 - E08 – Reforming catalitico RC3 A,
 - E12 – Reforming catalitico RC3 B,
 - E14 – Reforming catalitico RC3 C,
 - E15 – Isomerizzazione ISO,
 - E16 – Desolforazione HF1 (ECOFINING™),
 - E17 – Desolforazione HF2 (ECOFINING™) e Unità di recupero zolfo RZ1 ed RZ2,
 - E18 – COGE, Unità di distillazione primaria DP3, Forno F-1 della sezione di produzione green jet fuel,
 - E20 – Visbreaking/Thermal Cracking.

Per i suddetti camini valgono le prescrizioni di seguito riportate.

- C.7 I punti di emissione sopra elencati devono rispettare i valori limite in concentrazione e flusso di massa di bolla definiti dal Decreto AIA DVA-DEC-2010-0000898 del 30.11.2010 e ss.mm.ii. Rimangono valide tutte le ulteriori prescrizioni ivi riportate.
- C.8 Il nuovo assetto emissivo autorizzato per gli impianti operanti nel ciclo Green è



quello mostrato nella tabella di seguito riportata, in termini sia di concentrazione di inquinanti emessi che di flusso di massa:

Punto di emissione	Impianti afferenti	SO ₂		NO _x		Polveri		CO		Portata
		t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	
E3N	Steam Reformer e Impianto di pretrattamento carica (POT) ECOFINING TM e Caldaia HOT OLI H610	48	35	411,8	300	6,9	5	102,9	75	156686
E18 - 1 (a)	COGE-TG01/B01		(d)	356,7	120		(d)		(d)	339359
E18 - 2 (b)	COGE-B02	10,9	35	93,6	300	1,6	5		(d)	35630
E18 - 3 (c)	Forno F1 della sezione di produzione green jet fuel	2,1	35	18,4	300	0,3	5	4,6	75	7008
E16	HF1(ECOFINING TM)	1,4	35	12	300	0,2	5	3,0	75	4556
E17	HF2(ECOFINING TM), RZ1	42,1	500	42,1	500	4,2	50	6,3	75	9614

(a) Classificato GIC al 15% O₂

(b) Classificato GIC al 3% O₂

(c) Convogliato a camino E18

(d) limite GIC non presente

Al fine di avere anche una riduzione del flusso di massa per il monossido di carbonio si ritiene che il valore limite in emissione è fissato a 75 mg/Nm³.

C.9 Entro 12 mesi dalla realizzazione delle opere in progetto, il Gestore dovrà provvedere ad installare e avviare al camino E3N un Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) per il monitoraggio dei parametri SO₂, NO_x, CO, PTS, Ossigeno, Vapore acqueo, Temperatura e Portata. **(Superata dalla prescrizione A.6)**

C.10 Entro 6 mesi dalla realizzazione delle opere in progetto il Gestore dovrà provvedere ad integrare il programma LDAR con le apparecchiature e gli impianti di nuova realizzazione. Di tale aggiornamento il Gestore è tenuto a dare evidenza all'Autorità di Controllo entro i termini indicati.

C.11 Si intendono autorizzate tutte le ulteriori emissioni (convogliate e non convogliate) elencate nel Decreto AIA citato ai punti precedenti, con le prescrizioni e limitazioni ivi indicate.

1.5 Emissioni sonore e vibrazioni

C.12 Entro 12 mesi dalla realizzazione delle opere in progetto, il Gestore dovrà provvedere ad effettuare una nuova campagna di misura del rumore con le modalità indicate nel Piano di monitoraggio e controllo, con tutte le unità operative rientranti nel ciclo "green" in funzione a pieno regime.

Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa



vigente, il Gestore dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Autorità Competente, a ISPRA, al Comune e ad ARPA, trasmettendo agli stessi un Piano di risanamento acustico ed un cronoprogramma delle misure di riduzione del rumore ambientale adeguate per il rientro nei limiti fissati.

1.6 Rifiuti

C.13 I rifiuti prodotti dalla Raffineria operante nel nuovo assetto "green" sono riportati nella tabella seguente. Gli altri rifiuti prodotti dalla Raffineria durante il ciclo "green" saranno, da un punto di vista qualitativo, del tutto simili a quelli prodotti durante il ciclo tradizionale.

Codice CER	Descrizione	Quantità annua prodotta (kg)	Fase di provenienza	Area stoccaggio	Modalità	Destinazione
		Massima capacità produttiva - nuovo ciclo "green"				
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	9.537	Impianto CPO	Tank-farm	Serbatoi/scarrabili	-
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	122	Impianto CPO	Tank-farm	Serbatoi	-
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	15	Impianto CPO	Tank-farm	Fusti	R4
160807*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	90	Impianto CPO	Tank-farm	Fusti	R4

C.14 Anche per i rifiuti sopra elencati il Gestore, intendendo avvalersi del deposito temporaneo, dovrà attenersi alle prescrizioni derivanti dall'art. 183, co. 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

C.15 Si intendono valide anche per le nuove tipologie di rifiuti prodotti le specifiche prescrizioni riportate nel Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000898 del 30.11.2010 e ss.mm.ii..

1.7 Odori

C.16 E' fatto obbligo di effettuare, entro 18 mesi dalla realizzazione delle opere in progetto, un programma di monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure in almeno 6 punti rappresentativi dello Stabilimento, di cui almeno metà dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento.

C.17 Entro 6 mesi dal monitoraggio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà inviare all'Autorità Competente una analisi tecnica recante gli esiti delle valutazioni effettuate. Qualora tale analisi tecnica evidenziasse elementi criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà predisporre un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente stessa.

1.8 Gestione serbatoi e pipe-way

C.18 Entro 6 mesi dalla realizzazione delle opere in progetto, il Gestore dovrà integrare il Piano serbatoi e pipe-way con i serbatoi e i tratti di tubazione di nuova realizzazione ritenuti critici ai fini della sicurezza e protezione ambientale. Tale versione aggiornata dovrà essere trasmessa all'Autorità di Controllo nei tempi indicati.

C.19 I liquidi volatili di categoria A dovranno essere stoccati in serbatoi aventi adeguate caratteristiche e dotati di tetto galleggiante e potranno essere utilizzati serbatoi a tetto fisso solo se dotati di idonei sistemi di abbattimento a carboni attivi sugli sfiati di compensazione.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le altre prescrizioni preesistenti ed in particolare quelle derivanti dal Decreto AIA prot. DVA-DEC-2010-0000898 del 30.11.2010 e ss.mm.ii..

Sezione D) Prescrizioni della Regione Veneto

Dovranno essere ottemperate le prescrizioni previste nel parere espresso dalla Regione Veneto di cui alla deliberazione D.G.R. n. 2251 del 27 novembre 2014, allegata al presente decreto, se non in contrasto o non ricomprese nelle sezioni A), B) o C.

Sezione E) Prescrizioni della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017

E.1 La raffineria può operare solo alternativamente con il ciclo tradizionale o con quello alternativo "green", rispettando i limiti di emissioni già prescritti nel parere VIA che corrispondono al limite inferiore delle MTD (migliori Tecnologie Disponibili) applicabili per le NOx;

E.2 tra i parametri/inquinanti sottoposti a controllo tra i microinquinanti organici, oltre agli IPA (Idrocarburi policiclici aromatici) devono essere inseriti anche i PCDD, i PCDF e i PCB espressi in termini di tossicità equivalente;

E.3 si prescrive un limite delle emissioni di 0,1ng TE/Nm3 già presente nel decreto legislativo n. 46 del 2014;



- E.4 per quanto riguarda gli IPA si prescrive un limite AIA di 0,01 mg/Nm³ come somma di Benza[a]antracene, Dibenzo[a,h]antracene, Benzo[h]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene, Dibenzo[a,i]pirene, Indeno[1,2,3-cd]pirene, già presente nel decreto legislativo n. 46 del 2014;
- E.5 per i metalli si prescrive un limite per il Hg di 0,05 mg/nm³ mentre per gli altri metalli: 0,5 mg/Nm³;
- E.6 il monitoraggio relativo alle emissioni di ammoniaca deve essere trimestrale; qualora dovesse riscontrarsi presenza di ammoniaca si applica il limite di 5 mg/Nm³ per l'efficientamento del processo;
- E.7 il numero di autobotti previste per il rifornimento dell'impianto rimane invariato rispetto alla configurazione ante-operam;
- E.8 le campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene devono essere distribuite nelle diverse stagioni e non concentrate nel solo periodo estivo.

1.2 - MODALITA' PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

Alla verifica di ottemperanza delle sopra elencate prescrizioni si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come di seguito indicato.

Degli esiti delle verifiche di ottemperanza l'Ente vigilante provvederà ad informare in Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sezione A) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

Prescrizione: A.1, A.2, A.3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: Regione Veneto, Comune di Venezia, ARPAV

Prescrizione: A.4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, prima dell'inizio della fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Regione Veneto, Comune di Venezia, ARPAV



Prescrizione: A.5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Regione Veneto

Enti Coinvolti: Comune di Venezia, ARPAV

Prescrizione: A.6, A.8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM, fase di esercizio

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: A.7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM, fase di esercizio (entro 24 mesi dall'avvio della raffineria in ciclo "green")

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: Regione Veneto, ARPAV

Sezione B) Verifica di ottemperanza prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B.1, B.2, B.3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: competente Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto

Prescrizioni: B.4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM, fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e competente Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto

Prescrizioni: B.5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA



Ente Vigilante: Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e competente Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto

Sezione C) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Commissione istruttoria ALA-IPPC

Prescrizioni: tutte

Ente Vigilante: ISPRA

Sezione D) Prescrizioni della Regione Veneto

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla sezione D) si provvederà come previsto nella D.G.R. n. 2251 del 27 novembre 2014, allegata al presente decreto.

Sezione E) Verifica di ottemperanza prescrizioni della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2017

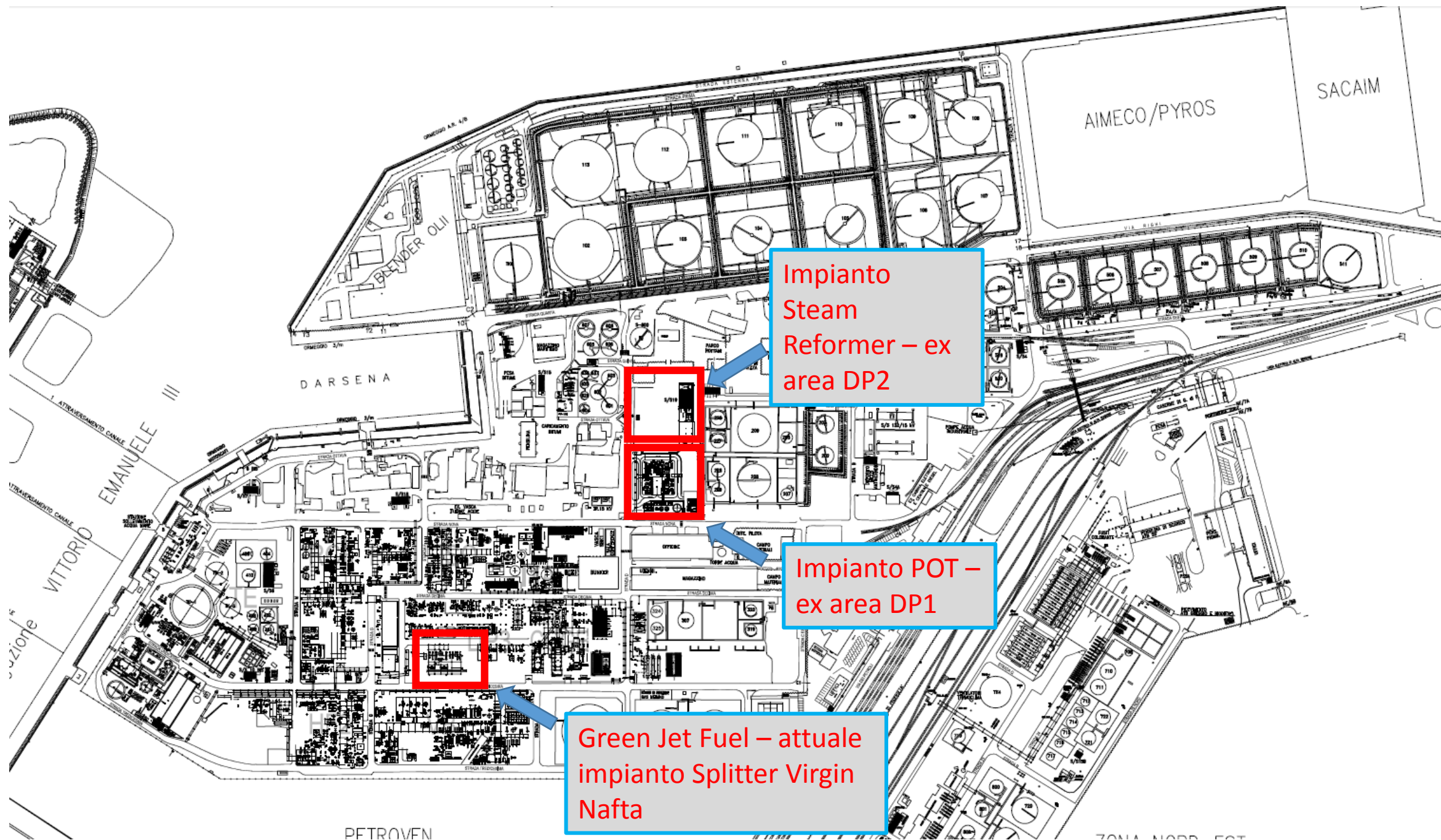
Prescrizioni: E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.8

Ente Vigilante: ISPRA





Allegato 2 –Planimetria impianti Green Step II





Allegato 3 – Planimetria piano di cantierizzazione impianto POT

PRESCRIZIONE n° 3

PLANIMETRIA di CANTIERE
AREA EX-DP1

BACINO TK 228/229

